

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 17 del 29/10/2003 - rif.

Determinazione n. 17 del 29/10/2003 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad una SOA le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata sono valide a tutti gli effetti; rimangono, quindi, a nome della stessa SOA, con identica numerazione, data di emissione e data di scadenza. L'Autorità comunica alle imprese attestate l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ad indicare un'altra SOA cui trasferire la documentazione relativa all'attestazione in corso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Le imprese comunicano nel suddetto termine la propria scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA. La SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA indicata dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della stessa impresa. Nel caso in cui l'impresa non comunichi nel suddetto termine di 90 giorni la propria scelta, l'Autorità procederà mediante pubblico sorteggio all'individuazione della SOA cui trasferire la documentazione. Per i contratti di attestazione ancora in corso al momento della revoca dell'autorizzazione, l'Autorità comunica alle imprese contraenti l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, a scegliere un'altra SOA con la quale attestarsi. L'impresa invia la comunicazione della sua scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA. La SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA prescelta dall'impresa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.